

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) MARINARI            | Presidente                                                |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) DI STASO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) SOLDATI             | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRAZZINI          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 01/06/2021

### FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato, in data 29.11.2013, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., per l'importo di 1.808,45 euro, oltre interessi e spese.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che la cd. sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie, posto che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non hanno efficacia fra privati e che la direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla cd. sentenza Lexitor, non può nemmeno trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti *contra legem*, come accadrebbe nel caso di specie;
- che l'esecuzione acritica della cd. sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza;

- che la cd. sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
- che, infine, l'applicazione pedissequa della cd. sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili;
- in merito alle provvigioni dell'intermediario del credito, di trasmettere l'allegato al modulo Secci che descrive le attività dell'intermediario del credito intervenuto;
- relativamente alla richiesta di restituzione del premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla vita e del premio relativo alla polizza assicurazione rischio di perdita di occupazione, copertura perdite pecuniarie, che le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente, per l'importo complessivo di 443,80 euro, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza della cliente e da questa regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Con riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza del criterio alternativo.

Con specifico riguardo al premio assicurativo, si precisa che è in atti la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione della ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo.

L'intermediario riferisce che le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di 702,01 euro, ripartito in un primo pagamento di 443,80 euro, confermato anche dalla stessa ricorrente, e in un successivo pagamento di 258,21 euro (cfr. all. 4 delle controdeduzioni).

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, in caso di ricognizione di debito dell'impresa di assicurazioni o di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio, il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, dichiara sul punto la cessazione della materia del contendere, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante.

Nella fattispecie, la dichiarazione resa dall'intermediario non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

| rate complessive                           | 120 | rate scadute        | 51     | Importi    | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo    |
|--------------------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|
| rate residue                               | 69  | TAN                 | 5,55%  |            |           |                 |                         |            |
| Denominazione                              |     | % rapportata al TAN | 35,78% |            |           |                 |                         |            |
| Commissioni finanziarie (mandataria)       |     |                     |        | 588,00 €   | Up front  | 210,38 €        |                         | 210,38 €   |
| Commissioni finanziarie (mandataria)       |     |                     |        | 588,00 €   | Recurring | 338,10 €        | 338,10 €                | 0,00 €     |
| Commissioni intermediario del credito      |     |                     |        | 2.352,00 € | Up front  | 841,54 €        |                         | 841,54 €   |
| Oneri assicurativi - criterio contrattuale |     |                     |        | 1.426,01 € | Recurring | 702,01 €        | 702,01 €                | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                            |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
| Totale                                     |     |                     |        |            |           |                 |                         | 1.051,92 € |

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (1.808,45 euro), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci richieste.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è

inferiore a 5).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.052,00 (millecinquantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI